

COMUNE DI BORGO CHIESE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 21

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO:	CLASSIFICAZIONE DELLA SEDE SEGRETARILE DI BORGO CHIESE.
-----------------	--

L'anno duemilaventitré, addì ventisei del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala delle riunioni presso la sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Sono presenti i signori:

ZULBERTI ALESSANDRA
SPADA ROBERTO
FACCINI MICHELE
VICARI GIANNI
SALVADORI MARISTELLA
RADOANI CLAUDIO
POLETTI SILVIA
ROSA GIANLUCA
POLETTI ELEONORA
BIANCHINI NICOLA
MAZZOCCHI CORRADO
BORDIGA RAFFAELE
BERTI DANIELA

Assenti: POLETTI MICHELE

Assiste il Segretario comunale signora Conte dott.ssa Rosalba.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Zulberti Alessandra, in qualità di Vicesindaco, con le funzioni previste dall'art. 59 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 – Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, e per quanto disposto dal D.P.P. n. 7 di data 17 marzo 2023, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:	CLASSIFICAZIONE DELLA SEDE SEGRETARILE DI BORGO CHIESE.
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si premette:

- con legge regionale 24 luglio 2015, n. 9, veniva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016 il Comune di Borgo Chiese, mediante fusione dei Comuni di Brione, Cimego e Condino; a norma dell'art. 9 (*"Mobilità del personale"*), comma 2 di detta legge, "Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, e successive modificazioni";

- con provvedimento prot.n. S110/15/668894/8.4.3/2.35-15 adottato dalla Giunta provinciale di Trento nella seduta del 30.12.2015 veniva nominato il Commissario Straordinario del Comune di Borgo Chiese;

- con legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 50 del 16 dicembre 2015, venivano introdotte modifiche all'ordinamento del personale dei comuni e all'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige; per quanto attiene al primo ordine di modifiche, esse riguardano in particolare il comma 1 dell'art. 42 (*"Classificazione delle sedi segretarili"*) e i commi 1, 2 e 4 dell'art. 59 (*"Modifiche delle sedi segretarili"*) della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (*"Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali"*) e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 42 della L.R. 4/1993 e s.m., al comma 1, disponeva: "I comuni della regione, singoli o associati, istituiscono nei propri ruoli organici il posto di segretario comunale, secondo quanto stabilito nella Tabella A allegata alla presente legge."; il comma 3 del medesimo art. 42 (il comma 2 era stato abrogato dall'art. 48, comma 2, della L.R. 7/2004) prevedeva: "Per i comuni convenzionati la classe è determinata in base alla popolazione complessiva dei comuni associati. La qualifica del segretario è collegata alla classe della convenzione solo per la durata di quest'ultima.";

- il D.P.R. 6 novembre 2012 ad oggetto "Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 novembre 2011" definiva la popolazione legale a seguito del censimento;

- in base al censimento 2011, la popolazione legale del Comune di Borgo Chiese risultava di 2.083 abitanti, pertanto, per quanto sopra precisato ed ai sensi delle disposizioni richiamate (art. 42 della L.R. 4/1993 e s.m. e Tabella A ad essa allegata), Borgo Chiese rientrava nella classificazione prevista per i Comuni di terza classe;

- con decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 19.01.2016 si procedeva pertanto all'approvazione della classificazione della sede segretarile del neo istituito Comune di Borgo Chiese, attribuendo allo stesso, ai sensi dell'art. 42 della citata legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e s.m., la classificazione di Comune di terza classe con relativo inquadramento nella medesima classe, del Segretario comunale.

Dato atto che con D.P.R. 20 gennaio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 53 del 3 marzo 2023 – supplemento ordinario n. 10, recante "Determinazione della popolazione legale in base al censimento

permanente della popolazione e delle abitazioni” è stata determinata la popolazione legale dei Comuni della Repubblica sulla base del censimento medesimo.

Rilevato che l’Allegato (parte I) del D.P.R. 20 gennaio 2023 colloca la popolazione legale del Comune di Borgo Chiese al di sotto della soglia dei 2.000 abitanti, pertanto, tale disposizione comporta, ai sensi del primo comma dell’art. 142 (*“Riqualificazione delle sedi segretarili”*) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. la revisione della classificazione della sede segretarile *“Entro 120 giorni dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento della popolazione ciascun comune dovrà procedere alla eventuale revisione della classificazione della sede segretarile”*.

Vista la Tabella B allegata al Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige di cui alla L.R. 2/2018 e s.m. a cui rinvia l’art. 140 (*“Classificazione delle sedi segretarili”*) del codice medesimo, dove la *“Classifica dei Comuni o dei Consorzi di Comuni agli effetti della qualifica da attribuire ai segretari”* è articolata nei seguenti termini:

- Con popolazione oltre 65.000 abitanti - Comuni di prima classe - Segretario generale di prima classe;
- Con popolazione da 10.000 a 65.000 abitanti - Comuni di seconda classe - Segretario generale di seconda classe;
- Con popolazione da 2.000 a 10.000 abitanti - Comuni di terza classe - Segretario comunale di terza classe;
- Con popolazione non superiore a 2.000 abitanti - Comuni di quarta classe - Segretario comunale di quarta classe.

Vista la nota della Regione autonoma di Trento – Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali, Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali di data 31.03.2023 ed acquisito al prot. il 03.04.2023 sub n. 2296 ad oggetto “DPR 20 gennaio 2023 recante “Determinazione della popolazione legale in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni”. Diminuzione della popolazione legale al di sotto della soglia dei 2.000 censiti”.

Atteso che il Consiglio comunale è competente all’adozione della presente deliberazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 142 del Codice degli enti locali di cui alla L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m..

Acquisito, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., il parere sulla regolarità tecnica del segretario comunale, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, nel mentre non è richiesto il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, non comportando il provvedimento riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Proposto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di procedere all’espletamento dell’iter amministrativo per la procedura concorsuale.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Visto lo Statuto comunale.

Con voti favorevoli n. 13 (tredici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di ritenere quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa.
2. Di dare atto, per quanto esposto nelle premesse, ai sensi dell'art. 142 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige di cui alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. e per quanto previsto dalla Tabella B allegata, a cui rinvia l'articolo 140, del Codice medesimo, il Comune di Borgo Chiese, con popolazione legale al di sotto della soglia dei 2.000 abitanti, è classificato Comune di quarta classe con attribuzione del Segretario comunale di quarta classe.
3. Di dichiarare la presente deliberazione per le motivazioni in premessa riportate, con voti favorevoli n. 13 (tredici), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., disponendone la pubblicazione all'albo telematico comunale entro cinque giorni dalla sua adozione, a pena di decadenza e per dieci giorni consecutivi.
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L. P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5, 13 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL VICESINDACO
Zulberti Alessandra

IL SEGRETARIO COMUNALE
Conte dott.ssa Rosalba